



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/07/2006

=====

ADDI' 25/07/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DI STEFANO	Marco	Assessore
		Vice			
POMPLI	Massimo	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
ZARATTI	Filiberto	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CIZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BATTAGLIA - BRACHETTI - COSTA - DE ANGELIS - NIERI -
RODANO - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 454

Oggetto:

Adozione del Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti" ai sensi degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 della L.R. 24/1998 e dell'articolo 143 del DLgs 42/04.





454 25 LUG. 2006 *leg*

OGGETTO: Proposta di delibera concernente : "Adozione del Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti" ai sensi degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 della L.R. 24/1998 e dell'articolo 143 del DLgs 42/04"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica all'unanimità

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. 6.7.98, n. 24 nel testo in vigore in particolare gli articoli 21 comma 2, 22 e 23 che disciplinano la formazione dei piani paesistici;
- VISTO il DPR 15 gennaio 1972 n. 8 articolo 1, comma 4;
- VISTO il DPR 24 luglio 1977 n. 616 articolo 82;
- VISTO il DLgs 31 marzo 1998 n. 112 articoli 56 e 57;
- VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, con il quale è stato approvato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6/7/2002 n. 137, che contiene, in particolare, le disposizioni della legge 1497/39 e della 1.431/85;
- VISTA la Convenzione Europea sul Paesaggio ratificata con l. 9 gennaio 2006 n.14
- CONSIDERATO che con DGR n. 12149 del 27 dicembre 1988 e relativa convenzione repertorio n. 2277 del 18 gennaio 90, ratificata con DGR 638 del 13 febbraio 1990, e DGR n. 6604 del 14 luglio 1989 e relativa convenzione repertorio n. 2305 del 5 marzo 1990, ratificata con DGR 4123 del 22 maggio 90 è stato dato l'incarico a professionisti esterni di redigere il PTP di Roma n. 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti";
- CONSIDERATO che la l.r. 18/04 ha apportato modifiche alla l.r. 24/98 costituendo un primo parziale adeguamento al DL.gs 42/04;
- VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Area Pianificazione Paesistica sui contenuti e le procedure del Piano, contenente la revisione delle norme in adeguamento alla L.R. 24/98, trasmessa alla segreteria del C.R.p.T. con nota 39037 n. del 16 marzo 2005;
- VISTO il parere favorevole espresso dal CRpT il 14 luglio 2005 n. 95/1;





454 25 LUG. 2008 *llly*

CONSIDERATO che il PTP 15/12 è costituito dai seguenti elaborati con contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo:

Elaborati della serie E1* in scala 1:10.000 - Beni con dichiarazione di notevole interesse pubblico (Vincoli dichiarativi) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EI in scala 1:10.000 - Il paesaggio pre-unitario (sec. XVII-XIX) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EII in scala 1:10.000 - Il paesaggio post-unitario 1870-1940 - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EIII in scala 1:10.000 - Le grandi unità di paesaggio - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EIV in scala 1:5.000 - Le unità elementari componenti il paesaggio - analisi di dettaglio delle grandi unità di paesaggio - tavv. 12/a 1, 12/a 2, 12/b 1, 12/b 2- c 1, 12/b 3, 12/b 4, 12/c 2, 12/d 1, 12/e 1, 12/e 2- e3, 12/g 1, 12/g 2;

Elaborati della serie EV scala 1:10.000 - Il paesaggio biofisico - Sistemi idromorfologico - vegetazionali - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EVI in scala 1:10.000 - Il paesaggio biofisico - Sub-sistemi ed ambiti di rilevante interesse idromorfologico-vegetazionale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EVII in scala 1:10.000 - Il paesaggio storico - Sistemi archeologici e storico monumentali - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EVIII in scala 1:10.000 - Il paesaggio storico - Sub-sistemi ed ambiti di rilevante interesse archeologico e storico monumentale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie E3bis in scala 1:10.000 - Tutela dei beni di interesse ambientale di tipo archeologico e storico monumentale (vincoli ricognitivi) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EE3bis - Stralcio di dettaglio in scala 1:5.000 - Tutela dei beni di interesse ambientale di tipo archeologico e storico monumentale (vincoli ricognitivi) - tavv. 12/b 1, 12/b 2, 12/b 4, 12/d 1, 12/e1, 12/e 2, 12/g 1, 12/g 2;

Elaborati della serie E3ter in scala 1:10.000 - Tutela dei beni di interesse ambientale di tipo geomorfologico, naturalistico e paesistico (vincoli ricognitivi) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EE3 in scala 1:5.000 - Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della tutela- tavv. 12/a 1, 12/a 2, 12/b1, 12/b 2- c1, 12/b 3, 12/b 4, 12/c 2- c 4, 12/d1, 12/d2, 12/e1- e 4, 12/e 2, 12/e3, 12/f 1, 12/g1, 12/g 2, 12/g 3;





454 25 LUG. 2006 *W*

Elaborati della serie E4 in scala 1:10.000 - Sistemi idro-morfologico-vegetazionali, principali interventi di Piano - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie E5 in scala 1:10.000 - Sistemi archeologici e storico-monumentali, principali interventi di Piano - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EEE3* in scala 1:1.000 - Rilievo dei valori paesistici della via Appia Antica (unico fascicolo) tavv. 1 - 40;

Elaborati della serie EEE3 in scala 1:1.000 - Piano progetto di dettaglio della via Appia Antica (unico fascicolo) tavv. 1 - 40;

Il patrimonio archeologico e storico-monumentale - approfondimenti conoscitivi (n.8 fascicoli: introduzione ai sistemi, sistema dell'Almone, sistema dell'Appia Antica, sistema degli Acquedotti e della via Latina, sistema dell'Ardeatina, sistema dell'Appia Nuova, sistema delle Mura Aureliane, sistema del Centro Storico);

Il patrimonio naturalistico - approfondimenti conoscitivi;

Relazione;

Norme come modificate in adeguamento al voto CRpT n. 95/1 del 14 luglio 2005 e repertori dei beni, allegati 1, 2 e 3;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22 comma 2 bis della l.r. 24/98, gli elaborati del PTP 15/12 serie E1*, limitatamente alle parti del territorio interessate dal presente PTP, costituiscono conferma delle perimetrazioni dei beni sottoposti a tutela di cui all'art. 136 dello stesso D.Lgs. 42/04;

CONSIDERATO che, gli elaborati del PTP 15/12 serie E1*, limitatamente alle parti del territorio interessate dal presente PTP, contengono la rappresentazione delle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142 lettera m) del DLgs 42/04 e all'articolo 13 comma 3 lettera b) della l.r. 24/98 individuate con provvedimento dell'amministrazione competente e costituiscono per tali aree elemento probante la individuazione e ricognizione ai sensi dell'articolo 22 commi 2 e 2bis della l.r. 24/98 ;

CONSIDERATO che gli elaborati serie E3bis, EE3bis "tutela dei beni di interesse ambientale di tipo archeologico e storico monumentale" e serie EVIII "subsistemi ed ambiti di rilevante interesse archeologico e storico monumentale" ed i relativi repertori, allegati 1 e 2 alle norme, contengono la individuazione dei beni puntuali e lineari comprensivi delle relative aree o fasce di rispetto nonché degli ambiti di interesse archeologico e costituiscono integrazione degli elaborati della serie E1* relativamente alla individuazione di ulteriori zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lettera a) della l.r.24/98 nonché, per tali beni, elemento probante la individuazione e ricognizione ai sensi dell'articolo 22 commi 2 e 2 bis della l.r. 24/98;



CONSIDERATO che gli elaborati serie E3 ter "tutela dei beni di interesse ambientale di tipo geomorfologico, naturalistico e paesistico" ed i relativi repertori, allegato 3 alle norme, contengono, tra l'altro, la graficizzazione dei beni di cui



454 25 LUG. 2006 *lu*

all'articolo 142 lettere c), f), g) del D.Lgs. 42/04 (articoli 7, 9 e 10 della L.r. 24/98) e costituiscono integrazione degli elaborati della serie E1* relativamente alla individuazione di tali beni (corsi d'acqua, parchi e riserve naturali, boschi) nonché elemento probante individuazione e a ricognizione ai sensi dell'articolo 22 commi 1 lettera b) e 2 bis della L.r. 24/98;

CONSIDERATO

che, il presente PTP ha individuato ai sensi dell'art. 134 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 ulteriori "beni paesaggistici sottoposti a tutela", ovvero l'area interessata dalla fascia degli Acquedotti da Porta Furba a Porta Maggiore, attualmente priva di vincolo paesaggistico e cartografate sulle tavole della serie di elaborati E1* ;

CONSIDERATO

che il presente PTP ha individuato ai sensi all'art. 143 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 "Le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rifascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159" aree interne ai vincoli P96, P100, P101, P102, P103, relative a tessuti ormai completamente edificati e privi di interesse ai fini del vincolo, cartografate sulle tavole della serie di elaborati E1* e che tale individuazione assumerà efficacia solo a seguito di stipula di apposito accordo tra Regione Lazio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

CONSIDERATO

che, insieme a quelli a contenuto prescrittivo sopra definiti, gli elaborati costituenti il piano serie EE3 e le relative norme hanno contenuto prescrittivo, gli elaborati serie E4, E5, EEE3 hanno contenuto essenzialmente propositivo e che gli elaborati serie EI, EII, EIII, EIV, EV, EVI, EVII, EEE3*, la relazione e gli approfondimenti conoscitivi relativi al patrimonio archeologico e storico monumentale e al patrimonio naturalistico hanno contenuto essenzialmente descrittivo;

CONSIDERATO

che le norme hanno già in gran parte recepito i contenuti della stessa L.R. 24/98 testo in vigore e che in ogni caso per le norme direttamente discendenti dalle disposizioni di legge in caso di discordanza prevalgono le disposizioni di cui alla L.r. 24/98 testo in vigore;

CONSIDERATO

di pubblicare il presente atto di adozione del PTP 15/12 e gli elaborati che ne formano parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e di affiggerli presso l'albo pretorio del Comune di Roma e della Provincia di Roma per tre mesi, ai sensi del comma 6 dell'art. 23 della L.R. 24/98 nel testo in vigore;

all'unanimità

DELIBERA



- 1) di adottare, ai sensi degli articoli art. 21 comma 2 e 22 secondo le procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 nel testo in vigore e dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/04, il Piano Territoriale Paesistico di Roma Ambito Territoriale n. 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti" secondo quanto disposto nel parere espresso nel voto del CRpT del 14 luglio 2005 n. 95/1 allegato, che forma parte integrante e sostanziale del



454 25 LUG. 2006 *Dej*

presente atto da cui risulta che il PTP 15/12 è composto dai seguenti elaborati con contenuto prescrittivo, propositivo e descrittivo che formano anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto:

Elaborati con contenuto prescrittivo:

Elaborati della serie E1* in scala 1:10.000 - Beni con dichiarazione di notevole interesse pubblico (Vincoli dichiarativi) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie E3bis in scala 1:10.000 - Tutela dei beni di interesse ambientale di tipo archeologico e storico monumentale (vincoli ricognitivi) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EE3bis - Stralcio di dettaglio in scala 1:5.000 Tutela dei beni di interesse ambientale di tipo archeologico e storico monumentale (vincoli ricognitivi) - tavv. 12/b 1, 12/b 2, 12/b 4, 12/d 1, 12/e1, 12/e 2, 12/g1, 12/g 2;

Elaborati della serie EVIII in scala 1:10.000 Il paesaggio storico Sub - sistemi ed ambiti di rilevante interesse archeologico e storico monumentale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie E3ter in scala 1:10.000 - Tutela dei beni di interesse ambientale di tipo geomorfologico, naturalistico e paesistico (vincoli ricognitivi) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EE3 in scala 1:5.000 - Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della tutela - tavv. 12/a 1, 12/a 2, 12/b1, 12/b 2- c1, 12/b 3, 12/b 4, 12/c 2- c 4, 12/d1, 12/d2, 12/c1- e 4, 12/e 2, 12/e3, 12/f 1, 12/g1, 12/g 2, 12/g 3;

Norme come modificate in adeguamento al voto CRpT n. 95/1 del 14/7/05 e repertori dei beni, allegati 1, 2 e 3;

Elaborati con contenuto propositivo:

Elaborati della serie E4 in scala 1:10.000 - Sistemi idro-morfologico-vegetazionali, principali interventi di Piano - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie E5 in scala 1:10.000 - Sistemi archeologici e storico - monumentali, principali interventi di Piano - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EEE3 in scala 1:1.000 - Piano progetto di dettaglio della via Appia Antica (unico fascicolo) tavv. I - 40;

Elaborati con contenuto descrittivo:

Elaborati della serie EI in scala 1:10.000 - Il paesaggio pre-unitario (sec. XVII-XTX) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;



454 25 LUG. 2006

leg

Elaborati della serie EII in scala 1:10.000 - Il paesaggio post-unitario 1870-1940 - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EIII in scala 1:10.000 - Le grandi unità di paesaggio - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EIV in scala 1:5.000 - Le unità elementari componenti il paesaggio - analisi di dettaglio delle grandi unità di paesaggio - tavv. 12/a 1, 12/a 2, 12/b 1, 12/b 2- c 1, 12/b 3, 12/b 4, 12/c 2, 12/d 1, 12/e 1, 12/e 2- c 3, 12/g 1, 12/g 2;

Elaborati della serie EV scala 1:10.000 - Il paesaggio biofisico - Sistemi idromorfologico - vegetazionali - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EVI in scala 1:10.000 - Il paesaggio biofisico - Sub-sistemi ed ambiti di rilevante interesse idromorfologico-vegetazionale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EVII in scala 1:10.000 - Il paesaggio storico - Sistemi archeologici e storico - monumentali - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Elaborati della serie EEE3* in scala 1:1.000 - Rilievo dei valori paesistici della via Appia Antica (unico fascicolo) tavv. 1 - 40 ;

Il patrimonio archeologico e storico-monumentale - approfondimenti conoscitivi (n.8 fascicoli: introduzione ai sistemi, sistema dell'Almona, sistema dell'Appia Antica, sistema degli Acquedotti e della via Latina, sistema dell'Ardeatina, sistema dell'Appia Nuova, sistema delle Mura Aureliane, sistema del Centro Storico);

Il patrimonio naturalistico - approfondimenti conoscitivi;

Relazione;



- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 22 comma 2 bis della l.r. 24/98, gli elaborati del PTP 15/12 di cui al punto 1) serie E1*, costituiscono conferma delle perimetrazioni dei beni sottoposti a tutela di cui all'art. 136 del DLgs 42/04;
- 3) di dare atto che gli stessi elaborati di cui al punto 1) serie E1* contengono la rappresentazione delle aree di interesse archeologico individuate con provvedimento dell'amministrazione competente di cui all'articolo 13 comma 3 lettera b) e costituiscono per tali aree elemento probante la individuazione e ricognizione ai sensi dell'articolo 22 commi 2 e 2 bis della l.r. 24/98;
- 4) di dare altresì atto che gli elaborati del PTP 15/12 di cui al punto 1) serie E3 bis, EE3bis, EVIII ed i relativi repertori, allegati 1 e 2 alle norme, contenenti la individuazione dei beni puntuali e lineari comprensivi delle relative aree o fasce di rispetto nonché degli ambiti di interesse archeologico costituiscono integrazione delle tavole della serie E1* relativamente alla individuazione di ulteriori zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lettera a) nonché per tali beni elemento probante la individuazione e ricognizione ai sensi dell'articolo 22 commi 2 e 2 bis della l.r. 24/98;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 2 bis della l.r. 24/98, gli elaborati del PTP 15/12 di cui al punto 1) serie E3 ter ed i relativi repertori, allegato 3 alle norme, limitatamente alle



454 25 LUG. 2006 *lu*

parti del territorio interessate dal presente PTP, costituiscono elemento probante la ricognizione e la individuazione dei beni di cui all'art. 142 lettere c), f), g) del D.Lgs. 42/04 (articoli 7, 9 e 10 della l.r. 24/98);

- 6) di dare atto che il presente PTP ha individuato ai sensi dell'art. 134 lettera c) del D.Lgs.42/2004 ulteriori "beni paesaggistici sottoposti a tutela", ovvero l'area interessata dalla fascia degli Acquedotti da Porta Furba a Porta Maggiore, attualmente priva di vincolo paesaggistico e cartografata sulle tavole della serie di elaborati E1* ;
- 7) di dare atto che il presente PTP ha individuato ai sensi all'art. 143 comma 5 lettera c) del D.Lgs.42/2004 "le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159", aree interne ai vincoli P96, P100, P101, P102, P103 relative a tessuti ormai completamente edificati e privi di interesse ai fini del vincolo, cartografate negli elaborati della serie E1* e che tale individuazione assumerà efficacia solo a seguito di stipula di apposito accordo tra Regione Lazio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- 8) di dare atto che le norme hanno già in gran parte recepito i contenuti della LR 24/98 testo in vigore e che, in ogni caso, per le norme direttamente discendenti dalle disposizioni di legge, in caso di discordanza prevalgono le disposizioni di cui alla l.r. 24/98 testo in vigore.
- 9) di assumere, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 7 della l.r.24/98 "Protezione dei corsi delle acque pubbliche", come aree urbanizzate quelle individuate dal PTP come zone omogenee A e B di cui al DM 1444/68 , graficizzate nelle tavole della serie E/3 bis, E3 ter e campite col tratteggio obliquo;
- 10) di dare atto che il PTP 15/12 è stato trasferito integralmente su supporto informatico e potrà essere divulgato anche in tale forma secondo le determinazioni della Direzione Regionale Urbanistica e Territorio;
- 11) di pubblicare il presente atto di adozione del Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti" e gli elaborati allegati che ne formano parte integrante e sostanziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e di affiggerlo presso l'albo pretorio del Comune di Roma e della Provincia di Roma per tre mesi, ai sensi del comma 6 dell'art. 23 della L.R. 24/98 nel testo in vigore.



Voto C.R.p.T. n° 95/
1 del 14/07/2005

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

28 LUG. 2006





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEG. alla DELIB. N. 454 *Dez*
DEL 25 LUG. 2006

Comitato Regionale per il Territorio
Voto 95/1
Seduta del 14 luglio 2005

Commissione Relatrice
arch. Iacovone
arch. Campo



Oggetto: Piano Territoriale Paesistico di Roma Ambito n. 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica ed Acquedotti" adozione ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 24/98

Il Comitato Regionale per il Territorio , premessso

che:


Il PTP 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica ed Acquedotti" è stato affidato dalla Giunta Regionale ed elaborato dai seguenti professionisti: arch. A. Durante (capogruppo), arch. F. D'Asaro, prof. S. Garano, arch. R. Violo.

Il PTP 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica ed Acquedotti" è l'ultimo dei Piani Territoriali Paesistici ricadenti nel Comune di Roma e ne completa il mosaico.

Il PTP è stato redatto tenendo conto delle esperienze maturate nei precedenti piani, ma soprattutto sulla base dei contenuti della LR 24/98, da ultimo modificata dalla LR 18/2004, nonché con riferimento ai contenuti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Dlgs 42/2004.

Sull'area insistono prevalentemente vincoli paesaggistici imposti con Decreti Ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico a partire dal 1953, a seguito dei quali, con D.M. 11 febbraio 1960 (G.U. n. 55 del 4.3.1960), venne approvato il primo "Piano Territoriale Paesistico delle zone dell'Appia Antica, site nei Comuni di Roma e di Marino".

L'area interessata dall'attuale piano comprende al suo interno il Parco Regionale dell'Appia Antica, istituito con L.R. n. 66 del 10.11.1988.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territoriale e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Il Consiglio Direttivo del Parco ha adottato il Piano di assetto del Parco, ai sensi della Legge 394/91 e della Legge Regionale 29/1997, nell'anno 2002 e nel marzo 2003, dopo la prevista pubblicazione, lo ha trasmesso per gli adempimenti approvativi alla Regione Lazio - Direzione Ambiente, adempimenti che avverranno, ai sensi dell'art. 26 comma 4 della L.R.29/97, previo esame congiunto del Comitato per l'Ambiente ed il Comitato per il Territorio della Regione Lazio.

Il rapporto tra i due strumenti di pianificazione settoriale è regolato: dalla citata L.394/91 e dalla L.R. 24/98 art. 9, leggi che hanno determinato i reciproci rapporti gerarchici, rispettivamente in ordine alle competenze in materia di Aree protette e di Paesaggio, fino all'entrata in vigore del Codice dei beni Culturali ed il Paesaggio che, all'articolo 145 "Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione" ed in particolare al comma 4, dispone l'obbligo per varie Pubbliche Amministrazioni, tra cui gli Enti gestori delle aree naturali protette, a conformare ed adeguare i propri strumenti alle previsioni dei piani paesaggistici, invertendo in tal modo i precedenti rapporti amministrativi.

Tale recente disposizione sostanzia sotto il profilo amministrativo e tecnico il procedimento avviato.

Il PTP 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica ed Acquedotti" segue le procedure di formazione contenute nell'articolo 23 della LR 24/98.

Esaminati gli atti istruttori:

Relazione istruttoria

Per tutto ciò che riguarda l'illustrazione del Piano si rinvia all'ampia Relazione che lo accompagna.


Elaborati del piano

Il piano si compone della relazione, delle norme, di 17 serie di elaborati grafici e di due dossier di approfondimento conoscitivo. Di questi, i soli elaborati E1*, E3bis, E3ter, EF3, seppure in veste riveduta, costituiscono struttura comune a tutti gli altri piani paesistici di Roma. Tutti gli altri sono contributi originali, predisposti per meglio rispondere alla complessità e alla molteplicità degli aspetti paesistici che connotano il territorio dell'Appia Antica.

Il PTP 15/12 affronta e definisce gli aspetti di metodo di ciascun elaborato, prefigurati nel capitolo 3 della Relazione attinente la struttura del piano, e gli aspetti di merito che a loro volta sono oggetto sia degli approfondimenti conoscitivi di cui agli autonomi dossier, sia della trattazione dei capitoli successivi della stessa relazione. Per entrambi gli aspetti si indicano i riferimenti più specifici contenuti nella Relazione (punti) nell'elenco che segue, integrandoli ove si sia ritenuto opportuno da una breve nota sintetica

VINCOLI

- **Tav. E1* Beni con dichiarazione di notevole interesse pubblico**



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

(Vincoli dichiarativi)

scala 1:10.000

Sia gli aspetti di metodo che di merito sono oggetto di specifica trattazione al punto 2.3 della Relazione.

STRUTTURA PAESISTICA


- **Tav. EI Il paesaggio pre-unitario (sec. XVII-XIX)**
scala 1:10.000
Rappresenta la strutturazione del territorio di piano in orti e vigne per il suburbio e in tenute per l'agro romano caratteristica del periodo preunitario, evidenziando oltre che la trama e le caratteristiche della proprietà e la viabilità principale anche alcuni fenomeni dinamici conseguenti a eventi storici particolari, restituendo graficamente il quadro delineato nella trattazione relativa al paesaggio storico della via Appia al punto 1.2 della Relazione. La carta è costruita sulla base del Catasto Alessandrino del 1660 e della Carta di G.B. Cingolani del 1692, integrate dalla Rubriche De Rossi del 1705 e Campiglia del 1770. Ulteriori punti di riferimento presi in considerazione sono il Catasto Piano del 1783, il Catasto Gregoriano del 1819 e la Carta del Censo di Falzacappa del 1839.

- **Tav. EII Il paesaggio post-unitario 1870-1940**
scala 1:10.000
In parallelo alla precedente, rappresenta la strutturazione del territorio della via Appia in orti e vigne per il suburbio e in tenute per l'agro romano agli inizi del Novecento, evidenziando oltreché i numerosi segni relitti del periodo precedente la traccia del nuovo assetto della campagna, quali gli appoderamenti o la nuova rete della viabilità, pure delineati nella trattazione relativa al paesaggio storico della via Appia allo stesso punto 1.2. La carta è costruita sulla base della Carta dell'Agro Romano di Pompeo Spinetti del 1913 e dei relativi elenchi.

- **Tav. EIII Le grandi unità di paesaggio**
scala 1:10.000
Costituisce il quadro sintetico dei caratteri paesistici del territorio di piano, oggetto della trattazione di cui al punto 4 della Relazione.

- **Tav. EIV Le unità elementari componenti il paesaggio, analisi di dettaglio delle grandi unità di paesaggio**
scala 1:5.000
Costituisce l'approfondimento analitico di quelle tra le grandi unità di cui all'elaborato precedente che presentano maggior complessità per il congiungersi nella stessa porzione territoriale di caratteri e valori differenziati e allo stesso tempo concatenati, restituendo una lettura di dettaglio dei singoli elementi componenti.

RILEVANZA PAESISTICA ED OBIETTIVI



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

- **Tav. EV Il paesaggio biofisico – Sistemi idromorfologico-vegetazionali**
scala 1:10.000
Restituisce l'ossatura biofisica del territorio di piano strutturata in sistemi, descritta nel dossier relativo agli approfondimenti conoscitivi sul patrimonio naturalistico, verso i quali sono rivolti gli obiettivi generali di piano sintetizzati al punto 5 della Relazione..

- **Tav. EVI Il paesaggio biofisico – Sub-sistemi ed ambiti di rilevante interesse idromorfologico-vegetazionale**
scala 1:10.000
Sulla base dell'ossatura delineata al punto precedente, evidenzia le parti di territorio di maggior rilevanza sotto l'aspetto idro-morfologico-vegetazionale, strutturate in subsistemi e ambiti, verso i quali sono rivolti gli obiettivi specifici di piano illustrati al punto 5 della Relazione.

- **Tav. EVII Il paesaggio storico – Sistemi archeologici e storico-monumentali**
scala 1:10.000
Restituisce l'ossatura storica del territorio di piano strutturata in sistemi, descritta nel dossier relativo agli approfondimenti conoscitivi sul patrimonio storico e archeologico, verso i quali sono rivolti gli obiettivi generali di piano sintetizzati al punto 6 della Relazione..

- **Tav. EVIII Il paesaggio storico – Sub-sistemi ed ambiti di rilevante interesse archeologico e storico-monumentale**
scala 1:10.000
Sulla base dell'ossatura delineata al punto precedente, evidenzia le parti di territorio di maggior rilevanza sotto l'aspetto archeologico e storico - monumentale, strutturate in subsistemi e ambiti, verso i quali sono rivolti gli obiettivi specifici di piano illustrati al punto 6 della Relazione.


TUTELA DEI BENI INDIVIDUI

- **Tav. E3bis Tutela dei beni di interesse archeologico e storico-monumentale**
scala 1:10.000
Gli aspetti di metodo sono ampiamente illustrati al punto 3.3, quelli di merito al punto 7 della Relazione.

- **Tav. E3ter Tutela dei beni di interesse geomorfologico, naturalistico e paesistico**
scala 1:10.000
Gli aspetti di metodo sono ampiamente illustrati al punto 3.3, quelli di merito al punto 7 della Relazione.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI

- **Tav. EE3 Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della tutela**



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

scala 1:5.000

Sia gli aspetti di merito che di metodo sono oggetto della trattazione di cui al punto 8 della Relazione. In ragione della complessità e della ricchezza degli aspetti da affrontare nel territorio dell'Appia, a differenza di tutti gli altri piani di Roma questo elaborato è predisposto a una scala di maggior dettaglio.

- **Tav. E4 Sistemi idro-morfologico-vegetazionali, principali interventi di Piano**
scala 1:10.000
Costituisce la sintesi dei principali interventi da attuare per raggiungere gli obiettivi di piano per i sistemi idro-morfologico-vegetazionali. Gli aspetti di metodo sono trattati al punto 3.3, quelli di merito al punto 10 della Relazione.
- **Tav. E5 Sistemi Archeologici e storico-monumentali, principali interventi di Piano**
scala 1:10.000
Costituisce la sintesi dei principali interventi da attuare per raggiungere gli obiettivi di piano per i sistemi storico - archeologici. Gli aspetti di metodo sono trattati al punto 3.3, quelli di merito al punto 10 della Relazione.


DETTAGLIO DELLA VIA APPIA ANTICA

- **Tav. EE3bis Tutela dei beni di interesse archeologico e storico-monumentale – stralcio di dettaglio**
scala 1:5000
Costituisce lo stralcio della serie E3 bis relativo alla fascia di 50 metri per lato estesa lungo l'intero tracciato della via Appia. Così come per quella serie, gli aspetti di metodo sono ampiamente illustrati al punto 3.3, quelli di merito al punto 7 della Relazione.
- **Tav. EEE3* Rilievo dei valori paesistici della Via Appia Antica**
scala 1:1000
Sia gli aspetti di metodo che di merito sono trattati al punto 9 della Relazione..
- **Tav. EEE3 Piano progetto di dettaglio della Via Appia Antica**
scala 1:1000
Sia gli aspetti di metodo che di merito sono trattati al punto 9 della Relazione..

IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E STORICO-MONUMENTALE

Approfondimenti conoscitivi

Riguarda il patrimonio storico della via Appia nei suoi aspetti paesistici oltre che storico-monumentali in senso stretto, ed è strutturato secondo i sette sistemi storici in cui è articolato il territorio di piano. Si compone di schede ciascuna delle quali comprende un testo descrittivo



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

per le informazioni di carattere naturalistico, storico ed archeologico: viene ripercorsa la storia del manufatto e tratteggiate le caratteristiche del luogo che lo accoglie, evidenziando le vicende storiche salienti ed i principali interventi di restauro che, dall'antichità sino ai giorni nostri, hanno eventualmente modificato le caratteristiche dell'oggetto od hanno comportato altre evidenti trasformazioni d'insieme.

IL PATRIMONIO NATURALISTICO

Approfondimenti conoscitivi

Parallelamente a quanto fatto per i sistemi storici, riguarda gli aspetti paesistici oltre che strettamente naturalistici del patrimonio ambientale della via Appia, ed è strutturato secondo i sistemi idro-morfologico-vegetazionali, con approfondimenti rivolti verso i subsistemi e gli ambiti.

- **NORMATIVA TECNICA E RELATIVI ALLEGATI 1, 2 E 3**
- **RELAZIONE**


Considerazioni

La normativa tecnica ha già in gran parte recepito i contenuti della recente modifica alla LR 24/98 (LR 18/2004). Resta fermo che in ogni caso per le norme direttamente discendenti dalle disposizioni di legge in caso di discordanza prevalgono le disposizioni di cui alla l.r. 24/98 testo in vigore.

Si propone in adeguamento ed attuazione dell'articolo 13 della l.r. 24/98 testo in vigore di integrare la stessa con ulteriori norme specifiche di tutela sostituendo il testo dell'art. 12 "Protezione delle aree di interesse archeologico" con il seguente :

" Articolo 12 (Protezione delle aree di interesse archeologico)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposte a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444 c, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati erimetrici ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n.43].




REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico
3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2 :
 - a) le aree ed i beni puntuali e lineari nonché le relative fasce di rispetto individuati dal PTP
 - b) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione del PTP.
- 3bis La carta tecnica regionale costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3
4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 46 delle presenti norme, integrata, per le nuove costruzioni, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni del PTP.
5. Il presente P.T.P. ha individuato ai sensi del comma 3 lettera a) del presente articolo i beni individuati e censiti nel relativo repertorio e cartografati nelle tavole delle serie E3 bis, EE3bis e le relative aree o fasce di rispetto nonché gli ambiti di interesse archeologico, anch'essi individuati e censiti nel relativo repertorio e cartografati nelle tavole della serie EVIII. Tali beni comprendono:
 - 1) beni individuati costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, dello spessore di ml. 50; inoltre, al fine di tutelare possibili estensioni dei beni già noti, è prevista una ulteriore fascia di rispetto preventivo di ml. 50.
 - 2) beni individuati noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml. 100.
 - 3) ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di cui al punto 1) del presente comma è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.
6. Per i beni e le aree di cui al comma 3 lettera a) ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 46 delle presenti norme con le procedure di cui al comma 4, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
 - a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo
 - b) per le nuove costruzioni, gli ampliamenti o la ristrutturazione di quelle esistenti, il preventivo parere della Soprintendenza archeologica deve determinarne l'ubicazione o



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

l'inibizione in base alla presenza e alla rilevanza dei beni nonché i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione del bene archeologico;

c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;

d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;

e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in applicazione dell'articolo 31ter della l. r. 24/98.

7 Per le aree di cui al comma 3 lettera b) comprese nell'ambito del presente PTP individuate con le sigle M49, M60 ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 46 delle presenti norme con le procedure di cui al comma 4 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:


a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo;

b) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento o la ristrutturazione di quelle esistenti si applicano le disposizioni contenute nella normativa relativa alle classificazioni per zona ai fini della tutela previste dal presente PTP; in ogni caso l'ubicazione di nuovi manufatti è subordinata al parere preventivo della Soprintendenza archeologica competente in base alla presenza e alla rilevanza dei beni;

c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;

d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;

e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in applicazione dell'articolo 31ter della l. r. 24/98."



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Regionale per il Territorio è del

Parere

di adottare il Piano Territoriale Paesistico 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica ed Acquedotti" ai sensi dell'articolo 23 della LR 24/98 con i contenuti e le modifiche alle norme di piano contenute nella proposta di parere della Commissione Relatrice con le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni alle norme del Piano relative agli articoli 1, 2, 7, 8 e 45 proposte dalla stessa Commissione Relatrice e quelle relative all' articolo 81 proposte ed emendate dal Comitato nella seduta odierna, modifiche e integrazioni tutte votate dal CRpT nella seduta odierna che si riportano di seguito:

L'articolo 1 delle norme è integrato con il disposto dei commi nn 3 e 4 dell'articolo 145 del Dlgs 42/04 :


"Le previsioni del presente PTP sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle Province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione" (D. Lgs. 42/2004, art. 145 comma 3).

"Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre i due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano ed adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo" (D. Lgs. 42/2004, art. 145 comma 4).

- All'articolo 1 delle norme è soppresso il sesto comma che recita:

"Il presente PTP si applica, ai sensi dell'art. 19 della L. R. 24/98, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della L. 431/1985 anche se non indicati nelle cartografie del presente P.T.P." ;

- all'art. 2 delle norme la dizione "... delimita ..." è sostituita dalla dizione "... riguarda ...";



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

- al comma 7 dell'articolo 7 delle norme dopo la dizione "...di cui all'art. 31 quinquies, commi 1 e 2..." è inserita la dizione "della L. R. 24/98";


- il comma 6 dell'art. 8 delle norme è sostituito dal seguente comma:

"6. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre i due anni dalla sua approvazione, (...) gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. (D. Lgs. 42/2004 art. 145 comma 4). I Piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della L.R. 24/98 quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.";

- l'articolo 12 delle norme è sostituito dal seguente :

" Articolo 12 (Protezione delle aree di interesse archeologico)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposte a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico. Il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e c - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrali ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 8/8/85 n. 431.
2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2 :
 - a) le aree ed i beni puntuali e lineari nonché le relative fasce di rispetto individuati dal PTP
 - b) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione del PTP.
- 3bis La carta tecnica regionale costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3
4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 46 delle presenti norme, integrata, per le nuove costruzioni, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni del PTP.




REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

5. Il presente P.T.P. ha individuato ai sensi del comma 3 lettera a) del presente articolo i beni individuati e censiti nel relativo repertorio e cartografati nelle tavole delle serie E3 bis, E3bis e le relative aree o fasce di rispetto nonché gli ambiti di interesse archeologico, anch'essi individuati e censiti nel relativo repertorio e cartografati nelle tavole della serie EVIII. Tali beni comprendono:
- 1) beni individuati costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, dello spessore di ml. 50; inoltre, al fine di tutelare possibili estensioni dei beni già noti, è prevista una ulteriore fascia di rispetto preventivo di ml. 50.
 - 2) beni individuati noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml. 100.
 - 3) ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di cui al punto 1) del presente comma è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.
6. Per i beni e le aree di cui al comma 3 lettera a) ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 46 delle presenti norme con le procedure di cui al comma 4, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
- a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo
 - b) per le nuove costruzioni, gli ampliamenti o la ristrutturazione di quelle esistenti, il preventivo parere della Soprintendenza archeologica deve determinarne l'ubicazione o l'inibizione in base alla presenza e alla rilevanza dei beni nonché i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione del bene archeologico;
 - c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;
 - d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;
 - e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in applicazione dell'articolo 31ter della l. r. 24/98.
7. Per le aree di cui al comma 3 lettera b) comprese nell'ambito del presente PTP individuate con le sigle M49, M60 ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 46 delle presenti norme con le procedure di cui al comma 4 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

- a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo;
- b) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento o la ristrutturazione di quelle esistenti si applicano le disposizioni contenute nella normativa relativa alle classificazioni per zona ai fini della tutela previste dal presente PTP; in ogni caso l'ubicazione di nuovi manufatti è subordinata al parere preventivo della Soprintendenza archeologica competente in base alla presenza e alla rilevanza dei beni;
- c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;
- d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;
- e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in applicazione dell'articolo 31ter della l. r. 24/98."

- all'art. 45 la dizione "Nella sottozona TLb.1 debbono essere contenute le trasformazioni urbanistiche previste dal Programma Integrato di cui è parte" è sostituita con la seguente: "La sottozona TLb.1 rappresenta l'area entro la quale debbono essere ubicate le trasformazioni urbanistiche relative al Programma Integrato previsto dal PRG adottato di cui è parte";


- all'art. 45 è inserita la seguente dizione: "Le sottozone TLb.4, TLb.5, TLb.6 rappresentano le aree entro le quali possono essere ubicate oltre che le nuove cubature ivi previste dal piano di recupero urbanistico di Tor Fiscale, quelle previste dal medesimo strumento rispettivamente nelle sottozone TOc.22, TOc.23 e TOc.24, che completano le medesime zone di piano di recupero di cui le prime sono parte.

Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per le suddette sottozone di tutela orientata."

- Il testo dell'articolo 81 delle norme è sostituito dal seguente:

"Articolo 81 (Delocalizzazioni)

1. Tutte le delocalizzazioni previste dal PTP sono disciplinate ed attuate attraverso appositi strumenti urbanistici attuativi o Piani attuativi del PTP di cui all'articolo 80 ed avverranno entro 3 anni dall'approvazione del presente PTP.
2. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 devono prevedere le modalità e i tempi delle delocalizzazioni, stabiliti in base alla proprietà e al regime d'uso di aree soprassuoli, dei tipi e modi d'uso degli impianti, delle sistemazioni esistenti.
3. Nel caso di acquisizione delle aree e degli eventuali manufatti, gli strumenti attuativi ne prevedono le forme: esproprio, permuta o concessioni pluriennali con utilizzazioni a termine, compatibili con le caratteristiche dei luoghi e delle aree interessate, anche in relazione all'eventuale utilità pubblica delle stesse.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

4. Gli immobili esistenti nelle aree già acquisite dal Comune o che lo saranno in futuro, siano restaurati o ristrutturati a seconda del valore storico - architettonico, per essere utilizzati a servizio del parco, per usi pubblici e di interesse pubblico, ricreativi ed assistenziali, di manutenzione e di sorveglianza (compresi eventuali alloggi per gli addetti), esercizi di bar e ristorazione, attrezzature culturali.
5. Il presente articolo si applica prevalentemente alle sottozone TP e TO interessate da prescrizioni di delocalizzazione: la rappresentazione grafica delle stesse viene evidenziata con un soprasegno grafico.”

Il Segretario del C.R.p.T.
(arch. Lucio Zoppini)

Il Presidente del C.R.p.T.
(arch. Paolo Rasaldini)

